



ORIGINALE

DETERMINAZIONE del
COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
P.E.G. N. 7
POLIZIA LOCALE

Determinazione n° 26

N° progressivo generale 300
In data 13.02.2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E NOMINA LEGALE PER APPELLO SENTENZA N. 183/2019 - GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO (RI) CODICE CIG. ZD62C06E82 SIOPE 1331

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE dal Corpo di Polizia Locale di questo Comune alla società C.C. S.r.L in data 09.11.2018 è stato notificato il Verbale L/875 per la violazione dell'art. 180 comma 8 C.d.S.

CHE la società C.C. S.r.L in data 03.01.2019 ha proposto ricorso al PREFETTO DI ROMA il quale a seguito delle deduzioni del Corpo Polizia Locale ritenendo LEGITTIMO E FONDATO il verbale elevato ha emesso Ordinanza Ingiuntiva n. M IT PR RMUTG 002742830 - 22/01/2019/2019 AREA TERZA III, atto debitamente notificato in data 15.05.2019.

CHE la società C.C. S.r.L in data 10.06.2019 ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiuntiva n. M IT PR RMUTG 002742830 - 22/01/2019/2019 AREA TERZA III, depositando il ricorso presso la cancelleria del Giudice di Pace di Poggio Mirteto (RI).

CHE questo Ente in data 09.10.2019 con nota prot. 30759 si è costituito in difesa delle proprie ragioni confermando la legittimità del verbale L.875 del 24.09.2018 elevato dal Corpo di Polizia Locale e dell'Ordinanza Ingiuntiva n. M IT PR RMUTG 002742830 - 22/01/2019/2019 AREA TERZA III, della Prefettura di Roma.

CHE il Giudice di Pace, con Sentenza n.183/2019 del 24.10.2019 R.G.C.243/2019 Cron. N. 883/2019 ha accolto il ricorso proposto annullando di fatto il Verbale L.875 del 24.09.2018 elevato dal Corpo di Polizia Locale e l'Ordinanza Ingiuntiva n. M IT PR RMUTG 002742830 - 22/01/2019/2019 AREA TERZA III, della Prefettura di Roma.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 06.02.2020 ad oggetto "*Tribunale di Rieti. Atto di appello del Comune c/sentenza Giudice di Pace Poggi Mirteto n.183/2019 costituzione in Giudizio* "

CONSTATATO CHE emerge quindi l'opportunità di presentare appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Poggio Mirteto (RI) per sostenere le ragioni dell'Amministrazione comunale.

DATO ATTO dell'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare il servizio e della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione comunale.

RITENUTO, pertanto, di dover individuare un legale esperto in materia così come disposto dalla predetta Deliberazione della Giunta Comunale

VISTO quanto previsto dal Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2018.

VISTA la Determinazione n. 243 del 13.09.2018 con la quale è stato approvato l'albo degli avvocati per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio

CHE all'uopo, dal sottoscritto è stato contattato l'Avvocato Madeo Antonello del Foro di Roma con studio in Corso Trieste 123 – 00198 Roma, iscritto al predetto albo, al quale oltre ad inoltrare la documentazione per la valutazione del caso è stato richiesto anche un preventivo di spesa per le attività da espletare in relazione alle procedure di appello avverso al suddetta sentenza.

EVIDENZIATO CHE l'avv.to Madeo Antonello ha espresso giudizio positivo avverso la fattibilità della procedura di appello in quanto la sentenza presenta elementi giuridici non oggettivamente condivisibili

CHE l'avv.to Madeo Antonello, in riscontro alla predetta richiesta ha formulato il preventivo per la somma complessiva di **€ 633,25** (*comprensivo di Cassa Avvocati – I.V.A come per legge oneri per CPU e Marca da bollo*) atto acquisito prot. 3263 del 30.01.2020

VISTO CHE il precitato professionista ha dichiarato di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale

CONSTATO CHE il preventivo fornito risulta proporzionato rispetto a quanto stabilito dall'art.9 Corrispettivo per gli incarichi del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio (*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/03/2018*)

RITENUTO quindi necessario indispensabile ed urgente procedere alla nomina del legale individuato nella persona della persona dell' Avv.to MADEO Antonello Iscritto Ordine Avvocati di Roma n. A33537 al fine proporre appello e annullare Sentenza n.183/2019 del 24.10.2019 R.G.C.243/2019 Cron. N. 883/2019 del Giudice di Pace di Poggio Mirteto (RI) avanti al Tribunale di RIETI.

RILEVATO CHE con il Dlgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, il quale ha dettato nuove disposizioni in tema di incarichi/servizi legali.

CHE l'art. 17, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 al comma 1, lettera d) (numeri da 1 a 5), esclude dall'applicazione del Codice le fattispecie dei cd. "servizi legali".

CHE la lettura coordinata degli art. 4 e 17 del predetto Codice impone in ogni caso il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità per gli affidamenti de quibus, ferma restando in ogni caso l'applicabilità (a fortiori) delle procedure sotto-soglia disciplinate dall'art. 36 del Codice, compresa la possibilità dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 14 del dlgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

VALUTATO CHE l'incarico legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuato senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto.

EVIDENZIATO CHE l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonché successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto.

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 36, comma 2 Lett. a) Decreto legislativo, 18/04/2016 n° 50.

VISTA la Legge n. 136 del 13/8/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ed il successivo decreto legge n. 187 del 12/11/2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare agli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e s.m.i. che prevedono che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante.

VISTA la Deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che prevede all'art.1 l'obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente

RILEVATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa sul bilancio 2020, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (**impegno N.217/2020**) di **€ 633,25 CODICE CIG. ZD62C06E82- SIOPE 1331** per la nomina del legale in premessa citato.

DATO ATTO che l'**intervento 10120801 Capitolo 1** del Bilancio 2020, presenta la necessaria disponibilità

RICHIAMATI

- *l'art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
- *l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

DATO ATTO CHE

- *il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato ai sensi del comma 14 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016;*
- *il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.*

CONSIDERATO CHE dal 01.01.2015 sono entrati in vigore i principi della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

VISTA la Deliberazione n. 81 del 06.06.2019, con la quale la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per l'anno 2019/2021

VISTA la Deliberazione n. 1 del 09.01.2020, con la quale la Giunta ha prorogato i P.E.G. sopra indicati per l'esercizio 2020, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011)

DATO ATTO CHE con decreto Ministeriale, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato differito al 31/03/2020.

CHE non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 l'Ente si trova in esercizio provvisorio.

CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzati per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2019) del bilancio pluriennale 2019-2021

CHE, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (*la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"*), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti

VISTO l'art. 163 del d.l.gs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio il quale dispone che *"Gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*

VERIFICATO che la spesa derivante dal presente atto rispetta quanto previsto dal precedente art. 163 del d.l.gs. n. 267/2000.

CHE al sottoscritto, Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio Commissario Capo *Dott. Fabrizio Arpino*, è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 7 per l'esercizio 2020 denominato "Settore Polizia Municipale" in relazione al disposto dell'art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

VISTO, il Decreto Sindacale n. 01/2020 del 10.01.2020, con il quale allo scrivente è stata attribuita la posizione organizzativa dell'Area di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale - P.E.G. (7).

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato in data 30.04.2012 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12.

VISTO quanto previsto dal Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267

VISTO quanto previsto dal Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante e sostanziale.

DI PRENDERE ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06.02.2020 e per l'effetto nominare l' Avv.to MADEO Antonello Iscritto Ordine Avvocato di Roma n. A33537 al fine proporre appello e annullare la Sentenza n.183/2019 del 24.10.2019 R.G.C.243/2019 Cron. N. 883/2019 del Giudice di Pace di Poggio Mirteto (RI) avanti al Tribunale di RIETI.

DI DARE ATTO CHE l'accettazione dell'incarico sarà ulteriormente formalizzata con la sottoscrizione della procura speciale.

DI IMPEGNARE (impegno N.217/2020) – CODICE CIG. ZD62C06E82 - SIOPE 1331, la somma di **€633,25** per la prestazione professionale del citato professionista

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 633,25 (impegno N.217/2020) CODICE CIG. ZD62C06E82 - SIOPE 1331 all'intervento 10120801 Capitolo 1 del Bilancio 2020**

DI PRENDERE E DARE ATTO ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento.

DI DARE ATTO del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare al D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 e della Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66.

DI DARE ATTO CHE è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il seguente: **CODICE CIG: ZD62C06E82**

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo provvedimento, previa acquisizione della documentazione prescritta ed accertamento della regolarità della fornitura con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

DI PRENDERE ATTO che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 secondo quanto in premessa meglio riportato sono assolti come segue:

• il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal contraente.

Ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90, l'unità organizzativa competente per il rilascio del presente provvedimento è il *Comandante del Corpo Polizia Locale Comm.Capo Dott. Fabrizio Arpino* .

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione amministrazione trasparente

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE DI P.L.
Dott. Fabrizio Arpino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 217	2020	€ 633,25	10120801 - 1	2020

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Fraticelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Fraticelli

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)

Data
12.02.2020

=====
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 13.02.2020 e così per 15 giorni consecutivi.
=====